

REGOLAMENTO RISCATTI E RICONGIUNZIONE

Art. 1 - Soggetti, modalità e termini per i riscatti

1.1 - Gli iscritti ad Inarcassa possono riscattare:

- a) il periodo legale dei corsi di laurea d'ingegneria e di architettura;
- b) il periodo di servizio militare obbligatorio, di quello prestato in guerra, nonché i periodi di servizio equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo;
- c) i periodi di lavoro all'estero, di cui all'art. 7.3 dello Statuto, che non danno origine a pensione;
- d) i periodi per i quali sia stata esercitata la facoltà di deroga dal versamento della contribuzione soggettiva minima.

Il riscatto può essere esercitato anche dai superstiti aventi diritto alla pensione indiretta.

Il riscatto dei periodi di cui al presente comma può essere esercitato per intero o per periodi parziali, ad eccezione del riscatto di cui al punto d) che deve essere esercitato per intero con riferimento ad ogni singola annualità.

1.2 - La domanda di riscatto di cui ai punti a), b) e c) può essere presentata in qualsiasi momento e comunque:

- fino alla presentazione della domanda di pensione di inabilità o indiretta;
- fino al compimento dell'età pensionabile ordinaria per i titolari di pensione invalidità;
- almeno centottanta giorni prima della data di presentazione della domanda per gli altri tipi di pensione.

La domanda di riscatto di cui al punto d) deve essere presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello che si intende riscattare e comunque non oltre i termini indicati al precedente capoverso in caso di pensionamento.

1.3 - Il periodo ammesso a riscatto non deve risultare concomitante con periodi di rapporto di lavoro subordinato o con periodi impegnati in altre attività coperte da forme di previdenza obbligatoria.

1.4 - I riscatti di cui al primo comma determinano, a tutti gli effetti, un aumento di anzianità di iscrizione e contribuzione pari al numero degli anni riscattati ed alle eventuali frazioni.

1.5 - L'onere del periodo riscattato, calcolato alla data della presentazione della domanda, deve essere corrisposto, a scelta dell'avente diritto:

- a) in soluzione unica, entro centoventi giorni dalla data della notifica;
- b) a rate semestrali, con l'applicazione dell'interesse pari a quello vigente, al momento della notifica, per la ricongiunzione di cui alla Legge n. 45/90, a far tempo dalla data della notifica stessa.

L'onere di riscatto deve comunque essere corrisposto entro la data di decorrenza della pensione di anzianità, di vecchiaia unificata o pensione contributiva.

1.6 - Il numero massimo delle rate semestrali di cui alla lettera b) del precedente comma è pari al numero dei semestri ricompresi nel periodo riscattato. Per una eventuale frazione di semestre, è concessa, a richiesta dell'interessato, un'ulteriore rata.

Il ritardato pagamento comporta l'applicazione degli interessi di mora nella misura prevista all'art. 10, comma 2, del Regolamento Generale di Previdenza.

Il mancato pagamento dell'onere entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento o dalla scadenza di una rata del piano rateizzato determina la decadenza della domanda con conseguente restituzione delle somme versate.

1.7 - In caso di sopraggiunta inabilità o invalidità o di decesso dell'iscritto prima di aver completato il pagamento dell'onere di riscatto, l'iscritto o i superstiti possono:

- a) rinunciare al riscatto, ottenendo la restituzione delle relative somme versate;
- b) rinunciare alla prosecuzione del pagamento residuo ed ottenere il riconoscimento del maggiore beneficio di pensione derivante dai versamenti eseguiti;
- c) ottenere che il residuo debito venga recuperato sulle mensilità di pensione nella misura di 1/5 del trattamento pensionistico mensile.

Art. 2 - Riscatti di laurea, servizio militare ed equiparati etc.

2.1 - Il riscatto del periodo legale del corso di laurea, per coloro che siano in possesso di una o più lauree in ingegneria e/o architettura, è limitato ad una sola di esse; in caso di avvenuto passaggio da una facoltà all'altra è riscattabile il periodo legale del corso relativo alla laurea conseguita.

2.2 - Il periodo legale del corso di laurea ed il periodo di servizio militare obbligatorio, anche prestato in guerra, nonché dei servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo, possono essere riscattati per intero o parzialmente.

2.3 - Qualora il conseguimento della laurea si sia protratto oltre il corso legale di studi, sono ammessi a riscatto anche gli anni di fuori corso, purché il periodo, anche discontinuo, complessivamente riscattato non superi il numero degli anni di corso legale di laurea.

2.4 - La laurea in ingegneria o architettura conseguita all'estero, che sia comunque legalmente riconosciuta in Italia, è ammessa a riscatto per il periodo legale dei corsi di laurea di ingegneria e di architettura italiani, o per il periodo legale degli studi compiuti all'estero, se inferiore.

2.5 - Il periodo degli studi effettivamente compiuti, ovvero la durata legale del corso di laurea, sono documentati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, da trasmettere contestualmente alla domanda di riscatto a pena di inammissibilità. Tale dichiarazione dovrà attestare l'anno di immatricolazione ed i successivi anni accademici.

2.6 - Il periodo di servizio militare obbligatorio, di quello prestato in guerra, nonché dei servizi equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo, deve essere documentato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, da trasmettere contestualmente alla domanda di riscatto a pena di inammissibilità.

2.7 - Oltre alla domanda di cui al secondo comma del precedente articolo 1 ed alla documentazione di cui ai commi precedenti del presente articolo, l'interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale attesti di non aver usufruito del riscatto medesimo presso altra Cassa o altro Ente Previdenziale, e di non essere stato iscritto, nel periodo chiesto a riscatto, a forma di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata.

2.8 - Il riscatto del periodo legale del corso di laurea e/o del servizio militare che sia ottenuto in regime di fruizione di corrispondente riscatto presso altra Cassa o Ente Previdenziale è privo di validità; all'accertamento conseguirà la restituzione del relativo contributo versato ed il recupero delle somme eventualmente percepite a titolo di pensione per effetto del riscatto, maggiorate degli interessi legali maturati.

Art. 3 – Riscatto dei periodi di lavoro all'estero

3.1- Sono ammessi a riscatto i periodi di lavoro all'estero non utili e non riconoscibili in Italia ai fini previdenziali.

3.2. – Il periodo di lavoro all'estero è documentato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, da trasmettere contestualmente alla domanda di riscatto a pena di inammissibilità.

Art. 4 - Onere di riscatto e tabelle per il calcolo della riserva matematica

4.1 – Riscatti di periodi fino al 31 dicembre 2012

4.1.1 - L'onere di riscatto dei periodi fino al 31 dicembre 2012 è pari alla relativa riserva matematica calcolata applicando i coefficienti riportati nelle allegate tabelle A-B-C-D ed E, alla maggior quota di pensione conseguente.

4.1.2 - La media reddituale da prendersi a base per il calcolo, della sola maggiore quota di pensione, ove inferiore al valore di reddito corrispondente al contributo soggettivo minimo in vigore nell'anno di presentazione della domanda di riscatto, è elevata al valore medesimo.

4.1.3 - E' in ogni caso esclusa, agli effetti di tale calcolo, l'incidenza della pensione minima.

4.1.4 – L'iscritto ha facoltà di avvalersi delle modalità di computo dell'onere secondo quanto disciplinato al successivo comma 4.2 anche per il riscatto di periodi fino al 31 dicembre 2012.

4.2 – Riscatti di periodi successivi al 31 dicembre 2012

4.2.1 - L'onere di riscatto dei periodi successivi al 31 dicembre 2012 è pari, per ciascuna annualità riscattata, al prodotto del reddito professionale netto dell'anno precedente la domanda per l'aliquota del contributo soggettivo dello stesso anno.

4.2.2 - Per ciascuna annualità riscattata l'importo del suddetto onere non può essere comunque inferiore al contributo soggettivo minimo previsto per l'anno di presentazione della domanda di riscatto. Per periodi di riscatto inferiori all'anno l'onere è proporzionalmente ridotto.

4.3 – Riscatti di annualità con contribuzione minima in deroga

4.3.1 - L'onere di riscatto per ciascuna annualità per le quali il professionista si è avvalso della facoltà di cui all'art. 4.3 del Regolamento Generale di Previdenza è pari alla differenza tra il contributo minimo soggettivo dovuto ed il contributo soggettivo versato.

L'iscritto ha facoltà di corrispondere l'onere dovuto, rivalutato secondo le modalità stabilite dall'art. 26 dello stesso Regolamento per il periodo che intercorre tra le ordinarie scadenze di pagamento previste per la contribuzione minima e la data di domanda di riscatto.

Art. 5 - Onere di ricongiunzione e tabelle per il calcolo della riserva matematica

5.1 – Ricongiunzioni di periodi fino al 31 dicembre 2012

5.1.1 - La riserva matematica, utile alla determinazione dell'onere di ricongiunzione di periodi fino al 31 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 45/1990, è calcolata mediante applicazione dei coefficienti riportati nelle allegate tabelle A-B-C-D ed E.

5.1.2 – L'iscritto ha facoltà di avvalersi delle modalità di computo dell'onere secondo quanto disciplinato al successivo comma 5.2 anche per la ricongiunzione di periodi lavorativi fino al 31 dicembre 2012. Tale facoltà è riservata a coloro che abbiano maturato almeno 15 anni di iscrizione e contribuzione presso INARCASSA.

5.2 – Ricongiunzioni di periodi successivi al 31 dicembre 2012

La ricongiunzione di periodi assicurativi successivi al 31 dicembre 2012 non comporta oneri a carico del richiedente in quanto i contributi trasferiti, comprensivi degli interessi, sono acquisiti a montante individuale.

Art. 6 – Efficacia dei periodi di riscatto e di ricongiunzione ai fini previdenziali

6.1 – L'anzianità di riscatto si perfeziona ai fini previdenziali con il pagamento dell'intero onere a carico del richiedente.

6.2 - Per i periodi di riscatto valutati con il metodo contributivo il riconoscimento a montante individuale dei contributi ha effetto dalla data di versamento dell'intero onere a carico dell'interessato o della prima rata del piano di pagamento.

6.3 - Per i periodi di riscatto valutati con il metodo retributivo la corrispondente quota di pensione è determinata assumendo il reddito utilizzato per il calcolo della riserva matematica, se più elevato rispetto alla media reddituale pensionabile.

6.4 - L'anzianità da ricongiunzione di periodi lavorativi fino al 31 dicembre 2012 si perfeziona ai fini previdenziali con il pagamento delle prime tre rate dell'onere o, in assenza di onere a carico del richiedente, con l'accettazione del provvedimento.

6.5 - L'anzianità da ricongiunzione di periodi lavorativi successivi al 31 dicembre 2012 si perfeziona ai fini previdenziali con il trasferimento delle somme versate da parte degli enti. Da tale data sono riconosciuti a montante individuale i contributi ricongiunti, ivi compresi gli interessi di mora di cui al comma 6 dell'art. 4 della legge n. 45/1990.

6.6 - I periodi ricongiunti ai sensi della legge 5 marzo 1990 n. 45 e quelli riscattati sono computati, ai fini del diritto e della misura della pensione, in funzione della collocazione temporale dei periodi assicurativi ricongiunti o oggetto di riscatto.

Qualora il professionista o suoi aventi causa si avvalgano delle modalità di computo dell'onere di riscatto e di ricongiunzione secondo quanto indicato agli artt. 4 comma 2 e 5 comma 2, i corrispondenti periodi assicurativi sono computati ai fini pensionistici con il metodo contributivo.

Al montante individuale determinato dalla contribuzione trasferita ai sensi dell'art. 5.1.2 e 5.2 si applicano i Coefficienti di trasformazione di cui alla Tabella F(53) allegata e successivi aggiornamenti.

6.7 - I coefficienti di trasformazione di cui al comma precedente sono calcolati secondo l'art. 26.1 del Regolamento Generale di Previdenza 2012 di Inarcassa, includendo la componente di reversibilità, e sono aggiornati con cadenza annuale dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 - Aggiornamento delle tabelle

Le tabelle per il calcolo della riserva matematica utile alla determinazione dell'onere di riscatto e ricongiunzione saranno aggiornate con periodicità triennale; i coefficienti dovranno essere conformi alle ipotesi demografiche, economiche e finanziarie utilizzate nel più recente bilancio tecnico.

Art. 8 - Entrata in vigore

8.1 - Le modifiche al presente Regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2015 e dalla stessa data è abrogato il Regolamento Riscatti di lavoro all'estero.

8.2 - Ogni successiva modifica al presente Regolamento entra in vigore, se non diversamente stabilito, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione ministeriale.

TABELLA F (53)

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE PER IL CALCOLO DELLE PRESTAZIONI CONTRIBUTIVE

Art. 6.6 Regolamento

PER LA GENERAZIONE DI RIFERIMENTO DEL 1953	
Età di pensionamento	Coefficiente di trasformazione con reversibilità
57	4,003%
58	4,100%
59	4,186%
60	4,294%
61	4,408%
62	4,530%
63	4,660%
64	4,799%
65	4,948%
66	5,108%
67	5,279%
68	5,464%
69	5,664%
70	5,880%
71	6,115%
72	6,370%
73	6,649%
74	6,905%
75	7,238%
76	7,607%
77	8,017%
78	8,473%
79	8,977%
80	9,537%

TABELLA F (54)

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE PER IL CALCOLO DELLE PRESTAZIONI CONTRIBUTIVE

Art. 6.6 Regolamento

PER LA GENERAZIONE DI RIFERIMENTO DEL 1954	
Età di pensionamento	Coefficiente di trasformazione con reversibilità
57	3,987%
58	4,082%
59	4,183%
60	4,291%
61	4,386%
62	4,506%
63	4,634%
64	4,771%
65	4,917%
66	5,074%
67	5,243%
68	5,425%
69	5,621%
70	5,833%
71	6,023%
72	6,270%
73	6,539%
74	6,834%
75	7,159%
76	7,518%
77	7,918%
78	8,362%
79	8,854%
80	9,400%

TABELLA F (55)

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE PER IL CALCOLO DELLE PRESTAZIONI CONTRIBUTIVE

Art. 6.6 Regolamento

PER LA GENERAZIONE DI RIFERIMENTO DEL 1955	
Età di pensionamento	Coefficiente di trasformazione con reversibilità
57	3,980%
58	4,075%
59	4,176%
60	4,282%
61	4,377%
62	4,497%
63	4,624%
64	4,760%
65	4,905%
66	5,061%
67	5,229%
68	5,409%
69	5,604%
70	5,814%
71	6,002%
72	6,247%
73	6,514%
74	6,806%
75	7,127%
76	7,482%
77	7,877%
78	8,316%
79	8,803%
80	9,344%

TABELLA F (56)

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE PER IL CALCOLO DELLE PRESTAZIONI CONTRIBUTIVE

Art. 6.6 Regolamento

PER LA GENERAZIONE DI RIFERIMENTO DEL 1956	
Età di pensionamento	Coefficiente di trasformazione con reversibilità
57	3,979
58	4,072
59	4,170
60	4,274
61	4,385
62	4,502
63	4,628
64	4,762
65	4,905
66	5,058
67	5,223
68	5,400
69	5,591
70	5,797
71	6,021
72	6,263
73	6,527
74	6,813
75	7,127
76	7,471
77	7,849
78	8,264
79	8,724
80	9,234